

ORIGINALE



N. 04624/2017 REG.RIC.

Publicato il 07/08/2017

N. 09239 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 04624/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

Alessandro Calbi

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4624 del 2017, proposto da:

Associazione Europea Operatori di Polizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Faragasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arrigo Davila n. 43/20;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Amici della Terra Onlus non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0000271 d.d. 11 ottobre 2016 non notificato, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero, in base al

COPIA



4624/2017 REG.RIC.

quale alla ricorrente veniva revocata "l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Associazione Europea Operatori di Polizia ha riassunto dinanzi al Tribunale (a seguito di opposizione dell'Amministrazione) il giudizio, proposto originariamente con ricorso straordinario al Capo dello Stato, per l'annullamento del decreto n. 271 con il quale, l'11.10.2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le aveva revocato l'individuazione come associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l.n. 349/1986.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 349/1986 e degli artt. 7, 8 e 2 commi 2 e 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio del potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici, difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 2 commi 2 e 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere in senso relativo per cattivo esercizio del potere, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea



valutazione dei presupposti fattuali e giuridici, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il medesimo atto l'Associazione ricorrente ha anche domandato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 3.07.2017, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

L'Associazione ricorrente, formata da appartenenti alla Polizia, ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, pensionati delle medesime Forze dell'Ordine e privati cittadini ed operante negli ambiti della promozione e della tutela dei diritti della persona, della conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico e nel campo della Protezione Civile, della prevenzione e del soccorso sanitario, riconosciuta quale "associazione di protezione ambientale" ex art. 13 della l.n. 349/1986 dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 1261 del 2007, ha, come detto, impugnato, in primo luogo per violazione di legge e per eccesso di potere per difetto dei presupposti, la revoca da parte dell'Amministrazione di tale riconoscimento, motivata in relazione alla asserita omessa risposta da parte sua alle note inviate dall'Amministrazione per l'aggiornamento dell'Elenco delle associazioni di protezione ambientale, alla sua pretesa irreperibilità ed alla ritenuta mancanza in capo ad essa dei requisiti prescritti dall'art. 13 della l.n. 349/1986.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento.

Attraverso i documenti in atti l'Associazione ricorrente ha, in verità, dimostrato sia di aver risposto con mail dell'11.12.2015 (doc. n. 18 dell'Associazione) alla nota inviata dal Ministero il 12.11.2015 per l'aggiornamento dell'Elenco, dichiarandosi anche "a disposizione per eventuali chiarimenti o per integrazioni della documentazione inviata", sia di possedere ancora tutti i requisiti richiesti dalla



legge ad un'associazione di protezione ambientale, costituiti dalla presenza in almeno cinque regioni, dalle finalità programmatiche di tutela dell'ambiente, da un ordinamento interno democratico, risultante dallo statuto, e dalla continuità e dalla rilevanza esterna dell'azione ambientale svolta (cfr. allegati dal n. 6 al n. 17 e n. 20 della ricorrente).

Da qui l'illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, del decreto di revoca adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che deve essere, dunque, annullato, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l'Amministrazione alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

- Elena Stanizzi, Presidente
- Antonella Mangia, Consigliere
- Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi